



F.N.A.A.R.C.

*Federazione Nazionale
Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio*

Prot. 94/09/LS/Im
Milano, 06.04.2009

AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI ADERENTI
AI SIGNORI CONSIGLIERI
DELLA F.N.A.A.R.C.
LORO SEDI

Circolare n. 45/2009

AREA: ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI

**NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL COMMERCIO. DIRITTO PER
L'AGENTE A PERCEPIRE L'INDENNITÀ DI CLIENTELA IN CASO DI SUE
DIMISSIONI E CONTEMPORANEO POSSESSO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
INPS**

Fra le novità normative introdotte dall'Accordo Economico Collettivo del settore commercio, sottoscritto il 16 febbraio scorso, vi è quella che riguarda il diritto dell'agente di commercio a percepire l'indennità suppletiva di clientela, in caso di sua disdetta del mandato di agenzia e contemporaneo possesso della pensione di vecchiaia INPS. Precisiamo l'intera materia:

l'art. 12, capo II dell'A.E.C. 16 febbraio 2009 indica che l'indennità suppletiva di clientela viene corrisposta all'agente:

- se il contratto (il mandato di agenzia) si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante
- in caso di dimissioni dell'agente (se il rapporto è in atto da almeno un anno) in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO o anche per conseguimento della pensione di vecchiaia INPS, nonché in caso di decesso, oppure per circostanze attribuibili al preponente.

Rispetto al precedente A.E.C. del commercio (26 febbraio 2002), in caso di sua disdetta del mandato, l'agente può oggi richiedere l'indennità di clientela al conseguimento della pensione di vecchiaia **ENASARCO, oppure anche al conseguimento della pensione di vecchiaia INPS**. La pensione di vecchiaia INPS è oggi prevista in presenza contemporanea di due requisiti:

- un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (possono essere cumulati i periodi di lavoro dipendente e quelli di agente di commercio);
- un'età anagrafica di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

È doveroso chiarire che l'indennità suppletiva di clientela non può essere richiesta dall'agente di commercio, in caso di sua disdetta del mandato, in presenza della pensione di anzianità INPS, ma solo in presenza della pensione di vecchiaia Inps (oppure di pensione di vecchiaia ENASARCO, o nei casi prima indicati).

A puro titolo di completezza di informazione, e ribadendo che la disdetta del mandato di agenzia da parte dell'agente in presenza della pensione di anzianità Inps **non dà diritto a percepire l'indennità suppletiva di clientela**, si precisa che attualmente la pensione di anzianità INPS può essere richiesta in presenza di 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, oppure in presenza, contemporanea, di almeno 35 anni di contributi e di un'età anagrafica di almeno 57 anni.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO
(dott. Luigi Strazzella)

IL PRESIDENTE
(Adalberto Corsi)